

## **62. (Udienza di discussione)**

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:  
Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 62. (Udienza di discussione)

### **Art. 62. (Udienza di discussione)**

1. Il [pretore o il] giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
2. L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello